

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) a definire la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e le misure compensative, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

22. 23. Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente procedono, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dell'attuale normativa concernente le aliquote delle accise sugli oli minerali, sui consumi di carbon-coke, di petrolio e orimulsion, secondo criteri che, al fine di non penalizzare in maniera surrettizia l'uso termoelettrico di combustibili fossili alternativi agli idrocarburi, tengano conto dell'effettivo impatto ambientale conseguente all'uso di tale fonti.

22. 24. D'Agrò.

(A.C. 3297 – Sezione 16)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

(Norme in materia di fonti rinnovabili).

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui

all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può stabilire le variazioni della medesima quota, per gli anni successivi fino al 2012.

2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di « certificati verdi » in quantità pari all'entità dell'inadempienza.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma 2 è il prezzo massimo dei « certificati verdi » formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore energetico, di cui

all'articolo 16, comma 3, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.

6. Al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 contribuisce anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

7. Al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, come recepita dalla legge 1° marzo 2002, n. 39, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti per i quali è stata rispettata la gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

8. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 7 e anche al fine di consentire il risparmio energetico ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combustibili derivati dai rifiuti, anche se inclusi nei combustibili di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002.

9. All'articolo 22, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole « oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

(Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili).

Sopprimerlo.

23. 26. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Sono fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

Conseguentemente, sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

23. 27. Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Sopprimere il comma 1.

* **23. 1.** Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 1.

* **23. 28.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 e fino al 2007 con le seguenti: dall'anno 2004 e fino al raggiungimento almeno del 22,1 per cento della produzione totale di energia elettrica.

23. 2. Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 e fino al 2007 con le seguenti: dall'anno 2004 e fino al 2006.

23. 30. Grotto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 con le seguenti: dall'anno 2003.

23. 31. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 con le seguenti: dall'anno 2004.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 2012 con le seguenti: fino al 2010.

23. 29. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 con le seguenti: dall'anno 2004.

23. 32. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: impianti alimentati da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , così come definite all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

* **23. 13.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: impianti alimentati da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , così come definite all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

* **23. 34.** Vernetti, Realacci, Ruggeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: una percentuale compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e.

23. 16. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1,2 punti percentuali.

23. 3. Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1 punto percentuale.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.

23. 35. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1 punto percentuale.

* **23. 8.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1 punto percentuale.

* **23. 14.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1 punto percentuale.

* **23. 36.** Vernetti, Ruggeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,90 punti percentuali.

** **23. 37.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,90 punti percentuali.

** **23. 38.** Di Gioia, Grotto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,80 punti percentuali.

23. 39. Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,75 punti percentuali.

23. 40. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,70 punti percentuali.

23. 41. Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,65 punti percentuali.

23. 42. Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,60 punti percentuali.

23. 43. Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,50 punti percentuali.

* **23. 44.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,50 punti percentuali.

* **23. 45.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 0,35 punti percentuali aggiungere le seguenti: e comunque di una percentuale compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e.

23. 15. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sentito il Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2008-2010 e per il triennio 2011-2013. Detti decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 dicembre 2008.

23. 47. (Testo corretto nel corso della seduta) Tucci, D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con.

23. 17. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.

* **23. 9.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.

* **23. 19.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.

* **23. 48.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.

* **23. 49.** D'Agrò.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 2012 con le seguenti: con anticipo di quattro anni sull'anno di applicazione.

23. 46. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali variazioni possono essere solo variazioni d'incremento.

23. 20. Lupi, Stradella, Dell'Anna.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni non può comunque essere inferiore a due volte il valore medio del prezzo dell'energia elettrica, formatosi nella borsa del mercato elettrico nel corso dell'anno precedente.

23. 50. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. La certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 di-

cembre 1999, è applicata ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

5-ter. Il prezzo di collocamento dei certificati verdi di cui al comma 5-bis, per il periodo 2003-2012, è pari al prezzo di collocamento dei medesimi certificati verdi per l'anno 2002 ridotto, in ogni anno, dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente.

5-quater. I certificati verdi di cui al comma 5-bis possono essere usati per ottemperare l'obbligo di cui al comma 1 entro il quarto anno solare successivo a quello del rilascio.

23. 51. Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con i seguenti:

6. La certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, è applicata ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

7. Il prezzo di collocamento dei certificati verdi di cui al comma 6, per il periodo 2003-2012, è pari al prezzo di collocamento dei medesimi certificati verdi per l'anno 2002 ridotto, in ogni anno, dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente.

8. I certificati verdi di cui al comma 6 possono essere usati per ottemperare l'obbligo di cui al comma 1 entro il quarto anno solare successivo a quello del rilascio.

23. 52. Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 6.

* **23. 4.** Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 6.

- * **23. 53.** Vernetti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 6, dopo le parole: energia termica aggiungere le seguenti: prodotta da fonti rinnovabili ed.

- 23. 55.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che non provenga da impianti di trasformazione delle materie prime e prodotti secondari.

- 23. 10.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'ENEL, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2004.

- 23. 56.** Zanetta, Blasi.

(Approvato)

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

- * **23. 11.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

- * **23. 21.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

- * **23. 57.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere i commi 7 e 8.

- 23. 58.** Vernetti, Ruggeri.

Sopprimere il comma 7.

- * **23. 6.** Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 7.

- * **23. 25.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 7.

- * **23. 59.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Sopprimere il comma 7.

- * **23. 60.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 7, sostituire le parole da: per i quali è stata fino alla fine del comma con le seguenti: organici e inorganici.

- 23. 23.** Lusetti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e che sono classificati come biomassa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.

- 23. 61.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e che sono classificati come biomassa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,

lettera *b*), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

* **23. 24.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e che sono classificati come biomassa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

* **23. 62.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23. 90.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 23. 90. della Commissione, sopprimere le parole da: , nonché dei prodotti fino alla fine dell'emendamento.

0. 23. 90. 1. Vernetti, Realacci, Boccia.
(Approvato)

All'emendamento 23. 90. della Commissione, sostituire le parole: che non rispettano le caratteristiche definite nel *con le seguenti:* di cui al.

0. 23. 90. 3. Realacci, Vernetti, Boccia.

All'emendamento 23. 90. della Commissione, sostituire le parole: che non rispettano le caratteristiche definite nel *con le seguenti:* di cui all'articolo 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *i*), *m*), *o*), *p*), *q*) e *s*) del.

0. 23. 90. 2. Vernetti, Realacci, Boccia.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione dei prodotti, sostanze e beni derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici e di energia, nonché dei prodotti energetici che non rispettano le caratteri-

stiche definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche e integrazioni.

23. 90. (*Testo modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per lo stesso fine, la durata del diritto di certificazione di produzione da fonte rinnovabile (certificato verde), già fissata in otto anni dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, variando nel numero di anni in corrispondenza delle singole tipologie di fonte rinnovabile; tale durata deve comunque essere idonea a favorire il recupero dei costi sostenuti da parte del titolare dell'impianto.

23. 63. D'Agrò.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ad eccezione delle forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti, la cui conversione in energia elettrica non dà luogo ad emissioni gassose aggiuntive in atmosfera, e fermo restando quanto disposto al comma 7, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili di energia, così come definite dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non sono ammesse al regime giuridico riservato alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Non sono altresì ammessi al suddetto regime i prodotti, sostanze e beni derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici e di energia, né i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.

23. 64. Tucci, D'Agrò.

Sopprimere il comma 8.

* **23. 7.** Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 8.

* **23. 65.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 8.

* **23. 66.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 8, sopprimere le parole da: e anche al fine di consentire fino a: decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

23. 67. Tucci.

(Approvato)

Al comma 8, sopprimere la parola: giuridico.

* **23. 68.** Zanetta, Blasi.

(Approvato)

Al comma 8, sopprimere la parola: giuridico.

* **23. 69.** Coronella, Foti.

(Approvato)

Al comma 8, sostituire la parola: elettricità con la seguente: energia.

** **23. 70.** Lupi, Stradella, Dell'Anna, Zanetta, Blasi.

Al comma 8, sostituire la parola: elettricità con la seguente: energia.

** **23. 71.** Coronella, Foti.

Al comma 8, sopprimere le parole da: , anche se inclusi fino alla fine del comma.

23. 72. Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole da: anche se inclusi fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti di accettabilità delle emissioni riportati nei suballegati 1 e 2 dell'allegato 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

* **23. 12.** Ghiglia, Foti, Coronella, Scalia, Paolone, Strano.

Al comma 8, sostituire le parole da: anche se inclusi fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti di accettabilità delle emissioni riportati nei suballegati 1 e 2 dell'allegato 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.

* **23. 73.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

Al comma 8, sostituire le parole da: anche se inclusi fino alla fine del comma con le seguenti: secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001,

23. 75. Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: , nonché il combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del predetto decreto.

23. 82. Marras, Minoli Rota.

Al comma 8, sostituire le parole: anche se inclusi nei con le seguenti: ad eccezione dei.

23. 76. D'Agrò.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di precisare ulteriormente le disposizioni applicative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 3, comma 1, di entrambi i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, del 24 aprile 2001, dopo le prole: « consumi di energia primaria » è inserita la seguente: « fossile ».

8-ter. Le fonti assimilate alle fonti rinnovabili di energia, così come definite dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non sono ammesse al regime giuridico riservato alle fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23. 79. Coronella, Foti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

23. 77. (Testo modificato nel corso della seduta) Tucci, D'Agrò.

(Approvato)

Sopprimere il comma 9.

* **23. 80.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 9.

* **23. 81.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. (Semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per l'accesso al mercato elettrico) 1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23. 01. Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. (Semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) 1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili.

23. 02. Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. (Accesso al mercato elettrico) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

23. 03. Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. (Disposizioni per la valorizzazione energetica delle biomasse) 1. Allo scopo di promuovere l'attivazione della filiera delle biomasse e di individuare gli strumenti economici e normativi per il suo sviluppo, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) individua le zone di produzione di rifiuti e residui di lavorazione del legno non utilizzati per attività di riciclo e

riutilizzo e le condizioni, le modalità e le risorse per la valorizzazione energetica di tali materiali;

b) individua le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva e delle industrie agroalimentari;

c) individua le aree golenali e quelle a rischio di dissesto idrogeologico, sulle quali è opportuno mettere a dimora colture da destinare a fini energetici, definendo sia le modalità che le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione di tali azioni;

d) individua le aree da destinare all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali, ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120, i cui incrementi netti di produzione annua di biomassa sono destinati a scopi energetici;

e) stabilisce le procedure per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, mediante apposite convenzioni e sulla base di progetti da questi presentati, le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo;

f) stabilisce le modalità per l'erogazione di contributi, fino all'importo massimo del 50 per cento, per l'avvio delle azioni di valorizzazione di cui al presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

23. 04. Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. (Incentivi per il solare fotovoltaico) — 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di trasformare gli attuali incentivi per l'installazione di pannelli fotovoltaici, consistenti in finanziamenti in conto capitale, in un sistema di finanziamento in conto produzione-funzionamento, emana una apposita disciplina nel rispetto dei seguenti criteri:

a) obbligo di acquisto da parte del gestore della rete di trasmissione dell'elettricità da impianti fotovoltaici;

b) fissazione di una tariffa minima incentivante per la produzione di elettricità da impianti fotovoltaici;

c) l'entità della tariffa incentivante e la sua durata deve consistere in una equa remunerazione del costo sostenuto per l'esercizio e la manutenzione del generatore fotovoltaico;

d) la tariffa incentivante è concessa agli impianti installati su strutture edilizie o che ne siano parte integrante o collocate nelle aree pertinenziali o comunque nelle immediate vicinanze delle strutture stesse;

e) riduzione della tariffa per gli impianti che usufruiscono di aiuti consistenti in finanziamenti in conto capitale statali o regionali;

f) concessione della tariffa a tutti gli impianti fotovoltaici a prescindere dalla potenza nominale;

g) riconoscimento dell'agevolazione per gli impianti entrati in esercizio prima del 2010 a condizione che a tale data sia installata una potenza nominale complessiva di 300 MW. In caso contrario l'Autorità disciplina l'ulteriore durata dell'agevolazione fino al raggiungimento dell'obiettivo suddetto.

23. 05. Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

(A.C. 3297 – Sezione 17)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 24.

(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia).

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al periodo precedente non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato ».

2. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, al primo periodo, le parole: « entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 »; al secondo periodo del medesimo comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2004 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia).

Sopprimerlo.

24. 1. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24. 4. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 24. 4. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: ovvero la stipulazione fino a: bilancio dello Stato con le seguenti: nonché la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa.

0. 24. 4. 1. Quartiani, Gambini, Innocenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24 *(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia).* — 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: « soggetti » sono aggiunte le seguenti: « , diversi da quelli di cui al terzo periodo, ».

2. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatarî qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas

di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatarî e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato ».

24. 4. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

24. 2. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole « Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992 » sono aggiunte le seguenti: « comprese le iniziative di cui al contratto di programma per il settore elettrico municipale concluso tra il Ministero dell'industria, Cispel e Federelettrica il 5 marzo 1992 ».

24. 3. Lusetti.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. *(Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia).* — 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA

destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

* **24. 01.** Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia). — 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

* **24. 02.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia). — 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

* **24. 04.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. (Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia). — 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per

l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA

destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

24. 05. Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24. 6.
DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 24. 06. della Commissione, sopprimere il secondo periodo.

0. 24. 06. 1. Quartiani, Gambini, Innocenti.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. *(Interventi a favore dell'uso razionale di energia).* — 1. Il Ministero delle attività produttive, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

24. 06. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis. *(Fondo per progetti di ricerca).* — 1. È istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico tecnologico e dimostrativo, con riguardo allo sviluppo di nuove fonti di energia e all'uso razionale dell'energia, nonché alla riduzione dell'im-

patto ambientale della produzione, della trasformazione, del trasporto e dell'impiego dell'energia.

2. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è alimentato con una quota pari allo 0,1 per cento del gettito generato dall'imposizione fiscale sull'energia e sulle fonti energetiche, con esclusione dell'IVA.

3. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e tutela del territorio. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti pubblici e privati con priorità per i soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.

24. 03. D'Agrò.

(A.C. 3297 – Sezione 18)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 25.

(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche).

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere con-

nesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità; essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

2. Il permesso e la concessione di cui al comma 1 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di conferimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

5. Nel caso di concessioni di coltivazione, i termini di cui al comma 4 sono stabiliti in sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

6. Gli atti di cui al comma 1 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 1 ha effetto di variante urbanistica.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di